



**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** l'art. 22 del dlgs. 169/2016 che recepisce gli ambiti di competenza della sopp. Autorità portuale di Salerno nella Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** l'Ordinanza n.69/2023 del 02.10.2023 AdSP MTC, riguardo all'utilizzo della banchina galleggiante (pontone) sita nell'angolo della banchina Rossa con il molo di Ponente, con la quale è stata interdetta ogni attività vietandone l'utilizzo, il transito, la sosta di persone di veicoli nonché qualsiasi altra attività connessa all'uso della stessa;

**VISTA** la nota assunta al n. 31056 in data 21.11.2023 al protocollo della ADSP MTC con la quale il gruppo Ormeggiatori del porto di Salerno ed il Capo Pilota hanno evidenziato che, in ragione della predetta ordinanza, non è possibile per gli ormeggiatori posizionare i cavi di poppa delle navi ormeggiate al p.o.22 sull'ultima bitta utile in presenza di altre navi ormeggiate al p.o. 25;

**RITENUTO** che la misura di interdizione di cui all'ordinanza sopracitata attiene all'utilizzo commerciale e di ormeggio di naviglio al pontone e di conseguenza le attività rese dagli operatori dei servizi tecnico nautici del porto finalizzate ad assicurare in genere la sicurezza del naviglio in ambito portuale possano ritenersi escluse dalla previsione di interdizione;

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa.

IL DIRIGENTE  
Dr. Ugo VESTRI

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Arch. Giuseppe GRIMALDI

**ORDINA**

**Articolo unico**

A parziale integrazione dell'ordinanza n. 69/2023 citata in premessa, l'art.1 è integrato come segue: "*ad eccezione degli operatori dei servizi tecnico nautici nello svolgimento delle loro funzioni*".

Napoli, li 23 NOV 2023

IL PRESIDENTE  
Avv. ~~Andrea~~ ANNUNZIATA